

DISPOSIZIONI URGENTI PER IL COMPLETAMENTO DELLA PROCEDURA DI CESSIONE DEI COMPLESSI AZIENDALI DEL GRUPPO ILVA

Questo nuovo decreto-legge interviene sulle norme riguardanti la procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA, tuttora in corso, modificando alcune disposizioni per lo più contenute nei più recenti decreti-legge riguardanti la modifica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e i diritti e gli obblighi degli acquirenti (o affittuari) del complesso aziendale.

Si tratta di un ulteriore decreto-legge, giudicato inevitabile per garantire il proseguo dell'attività economica di questo importante stabilimento e, nel contempo, provvedere a un risanamento ambientale serio e realisticamente possibile, che le procedure esistenti non avrebbero potuto consentire. Troppo complesse erano e rimangono le problematiche lasciate in eredità dal Gruppo Riva. Da questa considerazione si sono sviluppate le numerose deroghe alle norme ordinarie in campo ambientale e giuridico.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai [lavori parlamentari](#) del provvedimento "Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA" AC 3886 – Relatori di maggioranza Alessandro Bratti (PD) per l'VIII Commissione Ambiente e Cristina Bargerò (PD) per la X Commissione Attività produttive – e ai relativi [dossier](#) del Servizio studi della Camera dei deputati.

IL PRESTITO

La normativa precedente¹, disponeva che fosse l'aggiudicatario della procedura a provvedere alla restituzione allo Stato dell'importo di 300 milioni maggiorato con gli interessi; con le modifiche introdotte, invece, **l'obbligo di restituzione dei 300 milioni** erogati dallo Stato è posto **a carico dell'amministrazione straordinaria** del Gruppo ILVA, a cui tali somme sono state effettivamente corrisposte, entro **sessanta giorni** dall'adozione del decreto di cessazione dell'impresa, antepoendolo ad altri crediti. Tale modifica assicura la discontinuità anche economica della gestione da parte dei soggetti aggiudicatari ed è in linea con le indicazioni della Commissione europea che, anche con la *comfort letter* relativa alla procedura di vendita in corso, ha ribadito che la restituzione in capo all'aggiudicatario pregiudicherebbe il conseguimento della discontinuità economica tra cedente e cessionario.

¹ Art. 1, co. 3 del decreto-legge n. 191 del 2015.

Sono estesi all'affittuario o all'acquirente dei complessi aziendali dell'ILVA l'immissione nel possesso dei beni dell'impresa, l'autorizzazione alla prosecuzione dell'attività produttiva nei relativi stabilimenti e la commercializzazione dei relativi prodotti.

IL COMITATO DI ESPERTI

Si prevede la nomina, da parte del Ministro dell'ambiente di un **Comitato di esperti**, i cui tre componenti sono scelti tra soggetti di comprovata esperienza in materia di tutela dell'ambiente e di impianti siderurgici. Si disciplina altresì la loro retribuzione. Il Comitato potrà avvalersi della struttura commissariale di ILVA, del Sistema nazionale delle agenzie ambientali² e eventualmente delle altre amministrazioni interessate.

LA NUOVA PROCEDURA

Viene definita una nuova e più articolata procedura, che ha l'effetto di **ridefinire i tempi per il completamento del trasferimento** attraverso la descrizione delle offerte definitive vincolanti, l'anticipazione della loro valutazione relativamente ai profili di carattere ambientale nella fase di selezione delle offerte medesime, nonché l'autorizzazione delle modifiche del Piano.

Nell'ambito della **prima fase**, concernente la **definizione delle offerte vincolanti definitive**, si prevede in primo luogo che, qualora le offerte presentate nel termine del 30 giugno 2016, comportino modifiche o integrazioni al Piano approvato, i relativi progetti di modifica e le proposte di nuovi interventi siano valutati da un **comitato di esperti**, che può avanzare a ciascun offerente una richiesta di integrazione della documentazione prodotta in sede di offerta, affinché fornisca gli ulteriori documenti necessari, compresi: i documenti progettuali, i cronoprogrammi, comprensivi della richiesta motivata di eventuale differimento non oltre 18 mesi del termine ultimo per l'attuazione del Piano stesso, l'analisi degli effetti ambientali e le analisi dell'applicazione delle cosiddette BAT *Conclusions*³, con espresso riferimento alle prestazioni ambientali dei singoli impianti come individuate dall'offerta presentata. Viene, comunque, ad essere centrale l'**attuazione del Piano ambientale**. Tale facoltà deve essere esercitata, in primo luogo, nel rispetto della parità dei diritti dei partecipanti e, in secondo luogo, l'offerente deve accettare tutte le risultanze determinate dagli esperti.

La **fase finale** della procedura si svolge dopo l'adozione del decreto del Ministero dello sviluppo economico, che individua il soggetto aggiudicatario, il quale, in qualità di gestore dello stabilimento, può presentare una domanda di autorizzazione di nuovi interventi di modifica del Piano o di altro titolo autorizzativo.

Vi è una fase, poi, di **consultazioni pubbliche**, che dura 30 giorni. Si prevede che della disponibilità della domanda sul sito, ai fini della consultazione da parte del pubblico, è dato

² Questo allargamento alle agenzie ambientali consente agli esperti di utilizzare professionalità importanti, anche di natura sanitaria, numerosi sono tra l'altro gli epidemiologi che, ad oggi, sono in organico al sistema agenziale.

³ Si rinvia al Dossier n° 460 - Schede di lettura 15 giugno 2016 della Camera dei deputati, pag. 7.

tempestivo avviso mediante anche la pubblicazione su due quotidiani a diffusione nazionale e almeno due quotidiani a diffusione regionale.

Viene infine svolta un'**istruttoria da parte del Comitato di esperti**, relativamente **alla valutazione delle modifiche/integrazioni del Piano** proposte nell'ambito delle offerte, nonché all'attuazione delle modifiche stesse e che deve tener conto non solo dei valori limiti imposti dalla normativa europea.

Le modifiche o integrazioni devono in ogni caso assicurare **standard di tutela ambientale** coerenti con le previsioni del Piano approvato con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014.

COORDINAMENTO E SCAMBIO DI INFORMAZIONI

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un **coordinamento**⁴ (che si riunisce almeno due volte l'anno) **tra la Regione Puglia, i ministeri competenti e i Comuni interessati** con lo scopo di facilitare lo **scambio di informazioni** tra dette amministrazioni in relazione all'attuazione del Piano.

NUOVE ASSUNZIONI

Ai fini dell'attuazione del Piano, la Regione Puglia valutata prioritariamente l'assegnazione temporanea di proprio personale, l'Agenzia regionale protezione ambientale (ARPA) della Puglia è **autorizzata ad assumere**, a seguito di procedure di selezione pubblica disciplinate con provvedimento regionale, **personale a tempo indeterminato** per un contingente strettamente necessario ad assicurare le attività di vigilanza, controllo, monitoraggio e gli eventuali accertamenti tecnici riguardanti l'attuazione del Piano⁵. Le assunzioni devono essere effettuate previo espletamento delle procedure sulla mobilità del **personale delle Province**.

ONERI REALI E PRIVILEGI SPECIALI CONNESSI AL TRASFERIMENTO DEI SITI CONTAMINATI OGGETTO DI BONIFICA

Si limita l'applicazione della disciplina riguardante gli **oneri reali e i privilegi speciali immobiliari**, prevista per i siti contaminati oggetto di bonifica⁶, ai beni, alle aziende, ai rami d'azienda individuati dal programma commissariale a seguito dell'approvazione delle modifiche o delle integrazioni del piano ambientale e di bonifica relativi a tali beni o ad

⁴ Senza maggiori oneri a carico dello Stato La partecipazione al coordinamento non dà in ogni caso luogo alla corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

⁵ Individuando, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alla medesima Agenzia nel limite massimo di spesa pari a 2,5 milioni di euro per l'anno 2016 e a 5 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le assunzioni sono effettuate in deroga alle sole facoltà assunzionali previste dalla legislazione vigente.

⁶ Articolo 253 del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cd. Codice dell'ambiente).

altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dell'impianto, ivi incluse quelle richieste dall'aggiudicatario.

PAGAMENTO AI FORNITORI

Le distribuzioni di **acconti parziali ai creditori prededucibili** sono effettuate dal Commissario straordinario dando preferenza al pagamento dei crediti delle imprese fornitrici.

RESPONSABILITÀ PENALE O AMMINISTRATIVA

Le condotte in attuazione del Piano ambientale poste in essere fino alla scadenza del **30 giugno 2017**, ovvero fino all'ulteriore termine di diciotto mesi che venga eventualmente concesso, **non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa**, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. Va sottolineato che questa sorta di "scudo giudiziario" che, sicuramente, rappresenta un'eccezionalità nel nostro ordinamento giuridico, cessa definitivamente con la messa a regime del Piano e non vale per la gestione ordinaria dell'autorizzazione ambientale integrata. E questo rappresenta un aspetto assolutamente migliorativo introdotto all'interno del provvedimento.

Le proroghe stanno dentro l'impostazione di quello che è il provvedimento, perché è evidente che se ci dovesse essere una variazione da parte degli offerenti, che viene certificata da parte degli esperti, del Piano di azione ambientale, c'è da seguire tutta una tempistica che è collegata a una serie di procedure e di procedimenti che devono essere fatti anche per svolgere una serie di interlocuzioni nei confronti della Commissione europea, e i tempi si allungano notevolmente. Una proroga di diciotto mesi per l'attuazione di tutte le prescrizioni che sono all'interno del Piano di azione ambientale, soprattutto, se viene modificato, è un tempo assolutamente congruo.

La norma si applica oltre che al Commissario straordinario, come previsto dalla normativa precedente, anche all'affittuario o all'acquirente, nonché ai soggetti da questi funzionalmente delegati.

Le disposizioni si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

RESIDUI DELLA PRODUZIONE

La legge di conversione 4 marzo 2015, n. 20 prevede che i **residui della produzione** dell'impianto ILVA di Taranto costituiti dalle **scorie** provenienti dalla fusione in forni elettrici, a combustibile o in convertitori a ossigeno di leghe di metalli ferrosi e dai successivi trattamenti di affinazione e deferrizzazione delle stesse, possono essere recuperati per la **formazione di rilevati, di alvei di impianti di deposito di rifiuti sul suolo, di sottofondi stradali e di massicciate ferroviarie o per riempimenti e recuperi ambientali**, se conformi al test di cessione di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998. Con questa norma si **precisa** che anche qualora i rifiuti in oggetto siano utilizzati **fuori dagli stabilimenti ILVA** si applica il test di cessione previsto dal medesimo decreto ministeriale.

MAPPATURA DEI RIFIUTI DELLA SOCIETÀ ILVA SpA

Entro il 31 dicembre 2016, i commissari straordinari trasmettono al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la **mappatura aggiornata** alla data del **30 giugno 2016 dei rifiuti pericolosi e/o radioattivi e del materiale contenente amianto presenti all'interno degli stabilimenti della società Ilva SpA.**

FINANZIAMENTI AD IMPRESE STRATEGICHE

La **restituzione dei finanziamenti statali** che i commissari del Gruppo ILVA avevano titolo ad acquisire al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del Piano ambientale (pari a 600 milioni di euro per l'anno 2016 e 200 milioni di euro per l'anno 2017), dovrà avvenire **nell'anno 2018** (non più quindi nel medesimo esercizio nel quale era avvenuta l'erogazione), ovvero successivamente, secondo la procedura di ripartizione dell'attivo, in prededuzione, ma **subordinatamente al pagamento di tutti i crediti prededucibili** di tutti gli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria nonché dei creditori privilegiati.

COPERTURA FINANZIARIA PER MANCATO RIMBORSO

Prevista la copertura finanziaria degli **oneri derivanti dal mancato rimborso** degli importi finanziati nel 2016, pari a **400 milioni di euro**, in termini di solo fabbisogno, nell'esercizio 2016, a compensazione del quale si prevede un versamento di pari importo delle somme gestite presso il sistema bancario dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)⁷.

Previsto l'esonero dagli oneri previsti (diritto all'ispezione dell'azienda, diritto di recesso dell'amministrazione straordinaria)⁸, qualora il contratto d'affitto dell'azienda, nell'ambito della procedura, preveda l'obbligo di acquisto della medesima (anche sottoposto a condizione o termine). È conseguentemente esclusa anche l'applicazione della disposizione concernente il diritto di prelazione dell'affittuario in relazione all'ipotesi di cessione.

⁷ La CSEA (ex CCSE – Cassa conguaglio per il settore elettrico) è un ente pubblico economico che opera nei settori dell'elettricità, del gas e dell'acqua. La sua missione principale è la riscossione di alcune componenti tariffarie dagli operatori; tali componenti vengono raccolte nei conti di gestione dedicati e successivamente erogati a favore delle imprese secondo regole emanate dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI). La CSEA è sottoposta alla vigilanza AEEGSI e del Ministero dell'economia e delle finanze. La CSEA provvede alla gestione finanziaria dei fondi incassati ed alle conseguenti erogazioni di contributi a favore degli operatori del settore con impieghi in materia di fonti rinnovabili ed assimilate, efficienza energetica, qualità del servizio, interrompibilità, perequazione, ricerca di sistema, *decommissioning* nucleare, progetti a favore dei consumatori, etc. I conti gestiti dalla CSEA al 31 dicembre 2015 sono 53 di cui 25 per il settore elettrico, 27 per il settore gas e 1 per il settore idrico. CSEA svolge, inoltre, nei confronti dei soggetti amministrati, attività ispettive volte ad accertamenti di natura amministrativa, tecnica, contabile e gestionale, consistenti nell'audizione e nel confronto dei soggetti coinvolti, nella ricognizione di luoghi ed impianti, nella ricerca, verifica e comparazione di documenti.

⁸ Articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003.

PRECEDENTI DECRETI-LEGGE SULLA STESSA MATERIA

Con riguardo all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento ILVA, sono stati adottati i seguenti decreti-legge:

1. [Decreto legge 7 agosto 2012, n. 129](#), recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto [Legge 4 ottobre 2012, n. 171](#); [Testo del D-L 7 agosto 2012, n. 129, con aggiornamenti](#)
2. [Decreto legge 3 dicembre 2012, n. 207](#), recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale [Legge n. 231 del 24 dicembre 2012](#); [Testo del D-L 3 dicembre 2012, n. 207, con aggiornamenti](#);
3. [Decreto legge 4 giugno 2013, n. 61](#), recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale [Legge 3 agosto 2013, n. 90](#); [Testo del D-L 4 giugno 2013, n. 63, con aggiornamenti](#)
4. [Decreto legge 31 agosto 2013, n. 101](#), recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12) [\(art. 12 Legge 7 agosto 2015, n. 124\)](#);
5. [Decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136](#), recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate [Legge n. 6 del 6 febbraio 2014](#) ; [Testo del D-L 10 dicembre 2013, n. 136, con aggiornamenti](#)
6. [Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91](#), recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (art. 22-quater) [Legge n. 116 dell'11 agosto 2014](#); [Testo del D-L 24 giugno 2014, n. 90, con aggiornamenti](#)
7. [Decreto legge 16 luglio 2014, n. 100](#), recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91);
8. [Decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1](#), recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto [Legge 4 marzo 2015, n. 20](#); [Testo del D-L 5 gennaio 2015, n. 1, con aggiornamenti](#)
9. [Decreto legge 4 luglio 2015, n. 92](#), recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario Taranto ([Decreto-legge decaduto il 2 settembre 2015](#));
10. [Decreto legge 4 dicembre 2015, n. 191](#), recante disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA [Legge 1 febbraio 2016, n. 13](#); [Testo del D-L 4 dicembre 2015, n. 191, con aggiornamenti](#)
11. [Decreto-legge 9 giugno 2016, n. 98](#) recante disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA (in corso di conversione in legge).